



Regione Siciliana
Fondo Pensioni Sicilia
Servizio Pensioni 1 e 2
Viale Regione Siciliana n. 2246
Palermo

PROT./G/2015 18997

PALERMO, 16/06/2015

**Al Dirigente Generale del Dipartimento
della Funzione Pubblica e del Personale
SEDE**

**Ai Servizi di Gestione Giuridica ed
Economica del Personale
c/o Assessorati Regionali
LORO SEDI**

**Al Comando del Corpo Forestale
Via Ugo La Malfa, 87/89
PALERMO**

**e p.c. Al Servizio Buonuscita del
Fondo Pensioni
SEDE**

**All'Assessore delle Autonomie Locali e
della Funzione Pubblica
- Gabinetto
- Segreteria Tecnica
Viale Regione Siciliana, 2226
PALERMO**

OGGETTO : Armonizzazione sistema pensionistico regionale con quello statale- Legge regionale n.9 del 07/05/2015 art. 51 e 52.

La legge finanziaria regionale 07/05/2015, n.9 , pubblicata sul supplemento ordinario n.1 alla GURS del 15/05/2015, n.20, ha introdotto, agli artt. 51 e 52, nuove norme nel sistema pensionistico regionale tendenti all'armonizzazione con quello statale.

In particolare, l'art. 51 citato è la norma "a regime"; mentre l'art. 52 è la norma transitoria relativa al collocamento in quiescenza dei dipendenti regionali per il periodo dal 15/05/2015 (data di entrata in vigore della legge) al 31/12/2020.

Considerata l'importanza delle innovazioni introdotte e le richieste di chiarimento pervenute dai Servizi del personale, si ritiene, dopo la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale, prot. n. 70272 del 25/05/2015, di impartire istruzioni

operative, al fine di un'omogenea applicazione della nuova disciplina, limitatamente agli aspetti propriamente pensionistici.

ART. 51

L'art. 51 modifica, con decorrenza dall'entrata in vigore della legge, il trattamento pensionistico dei dipendenti regionali del c.d. "contratto 1", ovvero dei dipendenti destinatari delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art.10 della legge regione 9 maggio 1986, n.21 e successive modifiche ed integrazioni.

Una prima innovazione, introdotta dal comma 2 dell'articolo 51, che modifica il comma 1 dell'art.20 della l.r. 21/2003, riguarda il calcolo della quota retributiva dei suddetti dipendenti, per l'anzianità maturata fino al 31/12/2003: non va più calcolata sulla base dell'ultima retribuzione in godimento, bensì sulla media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni.

Questo Fondo ha predisposto apposito foglio di calcolo excel che è stato fornito ai Servizi del Personale della Funzione Pubblica, nel corso della riunione del 3/06/2015.

Il comma 3 dello stesso articolo dispone che in ogni caso il trattamento pensionistico complessivo annuo lordo non può superare l'ottantacinque per cento della media dei trattamenti stipendiali complessivi degli ultimi cinque anni.

Relativamente al comma 1, circa il calcolo della quota retributiva di pensione da effettuare in base alle norme relative agli impiegati civili dello Stato, si fa riserva di impartire istruzioni dopo i necessari ulteriori chiarimenti interpretativi.

ART. 52

La norma transitoria riconosce ai dipendenti del contratto 1 che saranno collocati in quiescenza nel periodo 2015-2020, con i requisiti di cui al D.L. 6.12.2011, n.201, convertito nella legge 22.12.2011, n.214, il trattamento di pensione disciplinato dall'art.20 della l.r. 21/2003, come modificato dal comma 2 dell'art.51, applicando delle decurtazioni, in ragione dell'anno di riferimento, appresso specificate.

Prevede, inoltre, la possibilità per tutti i dipendenti dell'Amministrazione regionale di essere collocati in pensione con i requisiti previsti dalla normativa previgente.

Anche in questo caso ai dipendenti del contratto 1 sarà attribuito il trattamento di pensione disciplinato dall'art.20 della l.r. 21/2003, come modificato, applicando delle decurtazioni.

Si procede di seguito fornendo le istruzioni operative distinte per gli anni in cui si applicherà la norma transitoria.

2015

Per i dipendenti del contratto 1 che maturano il diritto, ai sensi della normativa vigente, entro il 31/12/2015 si dovrà procedere nel modo seguente:

- a) si determina la prima quota di pensione per l'anzianità maturata al 31/12/2003 sulla base della media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni, utilizzando il foglio di calcolo excel già fornito agli Uffici del Personale;
- b) si determina la seconda quota di pensione dal 1/1/2004 sino alla data di cancellazione dal ruolo con il sistema contributivo;
- c) si sommano le due quote per ottenere l'importo del trattamento pensionistico annuo lordo.

Tale importo non subisce decurtazioni ma non può in ogni caso superare il novanta per cento della media dei trattamenti stipendiali degli ultimi cinque anni, media già precedentemente calcolata per determinare la prima quota di pensione.

2015-2016

Per i dipendenti del contratto 1 che maturano i requisiti previsti dalla normativa vigente nel corso dell'anno 2016 e per quelli che maturano i requisiti della normativa previgente nel periodo 2015-2016 si dovrà procedere nel modo seguente:

- a) determinare le due quote di pensione come sopra descritto;
- b) operare la decurtazione del 10 per cento sull'importo del trattamento pensionistico annuo lordo al fine di potere determinare la percentuale di decurtazione da applicare sulla quota retributiva;
- c) operata la decurtazione del dieci per cento sull'importo di pensione, si otterrà la percentuale di decurtazione da applicare sulla quota retributiva con una semplice operazione:
differenza tra l'importo pieno e quello decurtato del dieci per cento moltiplicata per cento e divisa per l'importo di pensione della quota retributiva (vedi modelli allegati).

Solo nel caso in cui l'importo della pensione, così decurtato, dovesse superare il novanta per cento della media dei trattamenti stipendiali degli ultimi cinque anni, media già precedentemente calcolata per determinare la prima quota di pensione, sarà ricondotto al 90%.

2017-2020

Per i dipendenti del contratto 1 che maturano i requisiti previsti dalla normativa vigente e previgente nel corso degli anni 2017-2020 si dovrà procedere come descritto nel precedente paragrafo ma con il limite dell'ottantacinque per cento della media dei trattamenti stipendiali degli ultimi cinque anni.

In ogni caso, come previsto dal comma 9 dell'art. 52, il trattamento di quiescenza attribuito ai sensi dello stesso articolo non potrà essere inferiore a quello previsto per gli impiegati civili dello Stato. Tale norma di salvaguardia comporta la necessità di procedere al calcolo della pensione per i dipendenti del contratto 1 anche con i sistemi statali (retributivo, misto e contributivo), come se si trattasse di dipendenti del contratto 2.

Si rammenta che nel calcolo contributivo vanno inseriti tutti gli emolumenti che sono stati assoggettati a ritenute previdenziali.

L'innovazione apportata dall'art. 52 relativa alla decurtazione della quota retributiva di pensione è incompatibile con il comma 2 dell'art. 20 della l.r. 21/2003, pertanto il raffronto con l'importo della pensione interamente calcolata secondo la l.r. 2/62 non va più operato.

Pensioni indirette e di reversibilità e regime di cumulo

I commi 4 e 5 dell'art.51 della l.r. n.9/2015 trattano i temi delle aliquote percentuali delle pensioni ai superstiti e del regime di cumulo di cui all'art.1, comma 41, della legge 335/95. Per quel che riguarda codesti Servizi del Personale la novità introdotta dal comma 4 dell'art. 51 comporta che le aliquote percentuali delle pensioni ai superstiti in vigore nel regime dell'AGO (60% al coniuge più 20% per ogni figlio minore o studente fino a 26 anni o

inabile), già applicate a decorrere dal 1/1/2004 sulla quota di pensione contributiva, vengono estese a tutti i trattamenti di pensione indiretta o di reversibilità riferiti al personale del contratto 1 deceduto successivamente alla data di entrata in vigore della legge in parola. Pertanto nel caso di decesso di personale in servizio codesti Uffici non dovranno più attribuire al coniuge superstite la percentuale dell'80% della quota retributiva di pensione ed il 60% della quota contributiva, bensì il 60% del trattamento complessivo derivante dalla somma delle due quote, salvo eventuali maggiorazioni per i figli aventi diritto.

Si fa un breve cenno delle novità introdotte dal comma 5 dell'art. 51 in materia di cumulo in quanto le stesse vanno applicate direttamente da questo Fondo, benché esplicitamente da riportare nello schema di decreto di pensione indiretta.

Il regime di cumulo di cui all'art. 1, comma 41, della legge 335/95, già applicato a decorrere dal 1/1/2004 ai trattamenti dei superstiti di dipendenti del contratto 1 collocati in pensione o deceduti dopo l'entrata in vigore dell'art. 20 della l.r. 21/2003, è esteso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della l.r. 9/2015, anche ai trattamenti pensionistici dei superstiti dei dipendenti del contratto 1, collocati in pensione prima dell'entrata in vigore dell'art. 20 della l.r. 21/2003, deceduti dopo l'entrata in vigore della l.r. 9/2015.

ART. 98 comma 6

Il comma 6 dell'art.98 della l.r. 9/2015 estende al Fondo Pensioni l'obbligo di pubblicazione nel sito dell'Ente di tutti i decreti dirigenziali conclusivi dei procedimenti amministrativi. Pertanto si rende necessario riportare negli schemi di decreto di pensione il riferimento normativo nelle premesse e apposito articolo nella parte dispositiva.

Si raccomanda, altresì, di inserire negli schemi di decreto soltanto i dati personali assolutamente necessari, ovvero nome, cognome, luogo e data di nascita del dipendente collocato in quiescenza.

Quota contributiva – Riepilogo retribuzioni

Con riferimento al foglio riepilogativo delle retribuzioni che usualmente viene allegato al decreto di pensione, considerato che il periodo contributivo dal 1/1/2004 alla data di cancellazione è ovviamente aumentato, al fine di evitare possibili errori nella trascrizione dei dati retributivi, si ritiene opportuno non procedere più alla compilazione di detto foglio bensì di uno schema, riportato nella scheda allegata al decreto, in cui andranno trascritti il montante contributivo totale, il coefficiente di trasformazione in base all'età e l'importo della quota contributiva di pensione.

Per tutto quanto precedentemente illustrato si rinvia, ai fini di una migliore comprensione delle innovazioni legislative nonché di una impostazione univoca degli schemi di decreto, ai modelli allegati alla presente.

Si fa riserva di trasmettere ulteriori schemi di decreto relativi al collocamento in quiescenza nel periodo 2017-2020.

Il Dirigente del Servizio Pensioni 1
Giuseppa Cottone

Il Dirigente del Servizio Pensioni 2
Rita Marino Giovenco



IL DIRETTORE
Greco